
UNICO 2015 E STUDI DI SETTORE

Termini di presentazione e versamento

1. Termini di presentazione e versamento

	TERMINE VERSAMENTO SALDO IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP	
Persone fisiche e società di persone (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato)	Entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa	
Società di capitali	Approvazione del bilancio entro i termini ordinari (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio)	Versamento delle imposte entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
	Approvazione del bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio in base a specifiche disposizioni di legge	Versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

2. Termini di presentazione e versamento

	BILANCIO DA APPROVARE NEL TERMINE DEI 120 GIORNI		BILANCIO DA APPROVARE NEL MAGGIOR TERMINE DEI 180 GIORNI	
	E' STATO APPROVATO	NON E' STATO APPROVATO	E' STATO APPROVATO	NON E' STATO APPROVATO
IL TERMINE	Versamento delle imposte entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.	Versamento delle imposte entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.	Versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.	Versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

3. Termini di presentazione e versamento

	BILANCIO DA APPROVARE NEL TERMINE DEI 120 GIORNI		BILANCIO DA APPROVARE NEL MAGGIOR TERMINE DEI 180 GIORNI	
	E' STATO APPROVATO	NON E' STATO APPROVATO	E' STATO APPROVATO	NON E' STATO APPROVATO
IL CASO	Chiusura esercizio: 31.12.2014 Approvazione bilancio: 28.04.2015 Versamento imposte: 16.06.2015	Chiusura esercizio: 31.12.2014 Approvazione bilancio: - Versamento imposte: 16.06.2015	Chiusura esercizio: 31.12.2014 Approvazione bilancio: 25.06.2015 Versamento imposte: 16.07.2015	Chiusura esercizio: 31.12.2014 Approvazione bilancio: - Versamento imposte: 16.07.2015

4. Termini di presentazione e versamento

IL CASO: IL BILANCIO APPROVATO IN SECONDA CONVOCAZIONE

?	<p>Alfa Srl avrebbe dovuto approvare il bilancio nel termine dei 120 giorni (in quanto nello statuto non è prevista la possibilità di un maggior termine). È stata quindi convocata l'Assemblea dei soci per il 28.04.2015, la quale, però, è andata deserta. L'Assemblea, in seconda convocazione, ha approvato il bilancio in data 01.06.2015. Le imposte possono essere versate entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio?</p>
No	<p>Come chiarisce la circolare 19 giugno 2002 n. 54/E è irrilevante la data di effettiva approvazione del bilancio, ragion per cui il fatto che il bilancio sia stato approvato in seconda convocazione non consente di poter beneficiare di un maggior termine per il versamento delle imposte.</p>

5. Termini di presentazione e versamento

IL VERSAMENTO RATEALE

Le somme dovute a titolo di saldo e di 1° rata di acconto possono essere rateizzate dai contribuenti.

LA RATEAZIONE DELLE IMPOSTE	
Gli interessi da corrispondere	Interessi del 4% annuo, quindi dello 0,33 mensile
Numero delle rate	Il numero delle rate può essere diverso, ma, in ogni caso, la rateazione deve concludersi entro novembre (o entro l'11° mese successivo per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare)
Le scadenze	Soggetti titolari di partita iva: entro il 16 di ogni mese successivo
	Altri contribuenti: entro la fine di ciascun mese

6. Termini di presentazione e versamento

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le operazioni straordinarie comportano il frazionamento del periodo d'imposta. A seguito di un'operazione di fusione, scissione, trasformazione o liquidazione, infatti, si può individuare:

- un periodo d'imposta che va dall'inizio dell'esercizio a quello dell'operazione;
- un periodo d'imposta che decorre dalla data dell'operazione stessa.

Quanto appena chiarito vale soprattutto ai fini delle imposte sui redditi, in quanto, ai fini Iva, le operazioni straordinarie non comportano alcuna suddivisione nel periodo d'imposta.

NOVITA'

Prima di analizzare la disciplina in oggetto, merita di essere sottolineata un'importante novità introdotta con l'articolo 17 del D.Lgs. n. 175/2014, (c.d. Decreto semplificazioni), grazie alla quale i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle società di persone nelle ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (e non più entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione).

7. Termini di presentazione e versamento

OPERAZIONI STRAORDINARIE

	TERMINE VERSAMENTO SALDO IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP	
Persone fisiche e società di persone	NOVITA' Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione	
Società di capitali	Approvazione del bilancio entro i termini ordinari (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio)	Versamento delle imposte entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
	Approvazione del bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio in base a specifiche disposizioni di legge	Versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Ai fini Iva, come già anticipato, non vi sono particolarità rilevanti ai fini del versamento delle imposte. Si rimanda pertanto alla precedente trattazione per l'analisi dei termini di pagamento.

8. Termini di presentazione e versamento

OPERAZIONI STRAORDINARIE

	TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
TRASFORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA STESSA TIPOLOGIA DI SOCIETA' (società di persone/ capitali)	L'operazione non impatta sulle modalità di calcolo delle imposte e degli acconti: la trasformazione infatti non determina l'interruzione del periodo d'imposta e sarà necessario presentare un'unica dichiarazione dei redditi nei termini ordinari
TRASFORMAZIONE di una società non soggetta ad Ires in società soggetta a tale imposta, o viceversa.	Deve essere presentata la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data

9. Termini di presentazione e versamento

OPERAZIONI STRAORDINARIE

	TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
FUSIONE	Deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data
SCISSIONE	Scissione parziale: la società scissa continua ad essere tenuta agli adempimenti tributari di sua competenza Scissione totale: gli adempimenti sono trasferiti in capo alle società beneficiarie designate nell'atto di scissione. Queste ultime saranno quindi tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap relative alla frazione del periodo che precede la scissione.

10. Termini di presentazione e versamento

OPERAZIONI STRAORDINARIE

	TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
LIQUIDAZIONE	<p>Il liquidatore deve presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di liquidazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.</p> <p>Lo stesso liquidatore deve presentare la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto.</p> <p>Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none">- la dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo;- le dichiarazioni relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

11. Modelli ministeriali da utilizzare

LE NOVITÀ

Soggetti quali:

⇒ **le s.s.**

⇒ **le S.n.c.**

⇒ **le S.a.s.**

⇒ **e le società e associazioni equiparate**

con un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, potranno utilizzare il **modello ministeriale Unico e Irap relativo al periodo di imposta precedente.**

Questo risolve le tante complicazioni, che si creavano quando i modelli nuovi non erano ancora disponibili o prevedevano ancora degli errori, ancor più quando i nove mesi successivi alla chiusura del periodo d'imposta, si concludevano a gennaio o febbraio dell'anno successivo.

12. Modelli ministeriali da utilizzare

LE NOVITÀ

- È definito **periodo di imposta coincidente con l'anno solare** quello avente durata inferiore a 365 giorni, ma che si chiude al 31 dicembre; ad es. S.n.c. costituita il 02.07.2014 ed il cui primo esercizio termina il 31.12.2014.
- Sono, invece, **periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare** quelli infrannuali, chiusi in data anteriore al 31.12; ad es. S.n.c. con periodo 01.01.2014 – 29.09.2014, nel caso di trasformazione progressiva da S.n.c. a S.r.l., il cui atto è stato iscritto in CCIAA in data 30.09.2014.
- I soggetti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, **devono presentare Unico per obbligo, in forma autonoma.**

13. Modelli ministeriali da utilizzare

Una S.n.c. messa in liquidazione in data 02.05.2014, dovrà presentare:

- un Unico e un Irap per il **periodo ante liquidazione**: entro il 02.03.2015 (28.02.2015 è un sabato);
- dato che il periodo ante liquidazione non contiene il 31.12, trattandosi di un periodo non coincidente con l'anno solare, si utilizza il **modello Irap relativo all'anno 2013**.

Liquidazione di snc Data effetto <u>02.05.2014</u>		
Periodo ante-liquidazione 01.01.2014 – 01.05.2014	-Modello unico SP 2014 -Modello Irap 2014	Modello IVA 2015
Periodo post liquidazione 02.05.14 – 31.12.14	-Modello unico SP 2015 -Modello Irap 2015	

14. Termini di pagamento

LE NOVITÀ

Oggi (dall'entrata in vigore del decreto legislativo – 13.12.2014), la disciplina di riferimento viene modificata dall'art. 17 co. 2, D.Lgs. n.175/2014, che, intervenendo sul testo dell'art. 17 del DPR 435/2001, ha stabilito che, in caso di operazioni straordinarie, il saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP, relative alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto l'operazione, va corrisposto **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa alla medesima frazione di esercizio.**

15. Termini di pagamento

LE NOVITÀ

L' art.17 del D.Lgs. n. 175/2014:


- prevede che i versamenti dovuti dalla società di persone per il periodo d'imposta precedente quello in cui assume efficacia l'operazione straordinaria, scadano il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, non più entro il 16 giugno dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.

Tale modifica razionalizza la normativa, evitando lo slittamento di un anno nel versamento delle imposte, che si verifica per tutte le operazioni divenute efficaci entro il mese di marzo.

La novità riguarda tutte le operazioni straordinarie del tipo liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, nelle quali la società dante causa è una società di persone.

Unico 2015: proroga per i versamenti

17. Unico 2015: proroga per i versamenti



18. Unico 2015: proroga per i versamenti

SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

La proroga dei versamenti di Unico 2015 spetta, dunque, ai contribuenti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore;

Di tale proroga fruiscono anche:

- ▪ i contribuenti che partecipano a società che applicano gli studi di settore;
- i contribuenti che partecipano a associazioni e imprese soggette a studi di settore;
- minimi e regime forfettario.

19. Unico 2015: proroga per i versamenti

SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

Contribuenti rientranti negli studi

Come contribuenti che applicano gli studi di settore, si intendono quelli soggetti al controllo induttivo mediante prodotto informatico Gerico e per i quali sono stati approvati gli specifici studi di settore, compresi quelli con eventuali cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi stessi.

20. Unico 2015: proroga per i versamenti

CONTRIBUENTI CHE NON USUFRUISCONO DELLA PROROGA

Rimangono, invece, ferme le scadenze per i pagamenti di Unico 2015:

- **del 16 giugno 2015** o;
- **dal 17 giugno al 16 luglio 2015** con la maggiorazione dello 0,40%;

per **contribuenti che sono estranei agli studi di settore**, cioè:

- soggetti non titolari di Partita Iva;
- soggetti che hanno un codice attività per il quale non sono previsti studi di settore (e quindi sono soggetti a parametri);
- soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d'impresa/lavoro autonomo (es. società/imprenditori titolari di reddito agrario).

21. Unico 2015: proroga per i versamenti

PAGAMENTI PROROGATI

La proroga riguarda **tutti i versamenti risultanti da Unico 2015**, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto “minimale”.

- Il differimento vale anche per la maggiorazione del 3% applicabile per l'adeguamento agli studi di settore in caso di scostamento superiore al 10% tra entrate presunte dagli studi ed entrate contabili.

FRONTESPIZIO

23. FRONTESPIZIO

NOVITA'

- Non va più indicato lo **stato civile del contribuente**.
- Rimangono presenti le caselle “**Tutelato/a e Minore**” da utilizzare nelle casistiche in cui la dichiarazione sia presentata da soggetto diverso dal contribuente, vale a dire per conto di persona incapace o di soggetto minore di età.
- È stata uniformata al 1° gennaio la **data di riferimento del domicilio fiscale** per il calcolo delle addizionali regionali e comunali;

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014	Comune:	Provincia (sigla)	Codice comune
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015	Comune:	Provincia (sigla)	Codice comune

- Sono previsti nuovi codici per fruire di particolari agevolazioni riconosciute dalle regioni ai fini **dell'addizionale regionale** (casella “**Casi particolari addizionale regionale**”).

24. FRONTESPIZIO

La residenza anagrafica va compilata solo se:
– sono intervenute variazioni
– la dichiarazione dei redditi è presentata per la prima volta

RESIDENZA ANAGRAFICA

Da compilare solo se variata dal 1/1/2014 alla data di presentazione della dichiarazione

Comune		Provincia (sigla)		Ca.p.	Codice comune	
Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo			Numero civico		
Frazione	Data della variazione giorno mese anno			Domicilio fiscale diverso dalla residenza		
				1	Dichiarazione presentata per la prima volta	
					2	

Data della variazione

Barrare se domicilio fiscale è diverso da residenza per provvedimento amministrativo

Barrare da parte del contribuente che presenta per la prima volta la dichiarazione dei redditi

25. FRONTESPIZIO

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE

L'acconto dell'addizionale comunale deve sempre essere versato con l'aliquota deliberata per l'anno precedente

PRIMA	ORA
<p>Aliquota pubblicata entro il 20/12 dell'anno precedente a quello di riferimento.</p> <p>Era pertanto necessario tener conto di due distinti elenchi (uno per l'acconto ed uno per il saldo)</p>	<p>Aliquota deliberata per l'anno precedente</p>

CASI PARTICOLARI ADDIZIONALE REGIONALE

Il contribuente ha il domicilio fiscale in **Veneto, Basilicata o Lazio** e si trova nelle condizioni riportate nella tabella seguente? (se sì, può fruire di un'aliquota agevolata):

REGIONE VENETO
<p>La regione Veneto ha previsto un'aliquota agevolata dello 0,9% a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none">→ soggetti con disabilità ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un <u>reddito imponibile per l'anno 2014 non superiore ad euro 45.000;</u>→ contribuenti con un familiare con disabilità ai sensi della citata legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un <u>reddito imponibile per l'anno 2014 non superiore ad euro 45.000,00.</u> In questo caso qualora la persona con <u>disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00.</u>
REGIONE BASILICATA
<p>La Regione Basilicata ha previsto un'aliquota agevolata del 1,23% a favore dei contribuenti con un <u>reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico.</u> <u>Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato.</u></p>
REGIONE LAZIO
<p>La Regione Lazio ha previsto un'aliquota agevolata dell'1.73% a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro.</p>

27. FRONTESPIZIO

DESTINAZIONE DEL 2 PER MILLE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

per scegliere FIRMARE nel riquadro ed indicare nella casella SOLO IL CODICE corrispondente al partito prescelto

Partito politico

CODICE: FIRMA:

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente vengono utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per citare la scelta.

Centro Democratico	A10
Die Freiheitlichen	B11
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale	C12
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Movimento Associativo Italiani all'Estero – MAIE	E14
Movimento Politico Forza Italia	F15
Movimento Stella Alpina	G16
Nuovo Centrodestra	H17
PATT - Partito Autonomista Trentino Tirolese	K18
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea	L19
Partito Democratico	M20
Partito Liberale Italiano	N21
Partito Socialista Italiano	R22
Popolari per l'Italia	S23
Scelta Civica	T24
Sinistra Ecologia Libertà	U25
SVP - Südtiroler Volkspartei	W26
Union Valdôtaine	Y27
Unione per il Trentino	Z28

Il canone RAI

29. Il canone RAI

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PF 2015

Nel Frontespizio del Mod. UNICO PF 2015 è stata pertanto inserita la presente casella, che dev' essere compilata dai contribuenti che esercitano attività d' impresa, indicando:

- ⇒ **codice 1** qualora detengano uno o più apparecchi atti alla ricezione di trasmissioni radio;
- ⇒ **codice 2** qualora detengano uno o più apparecchi atti alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive, in esercizi pubblici, locali aperti al pubblico, o nel caso in cui siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto.

30. Il canone RAI

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PF 2015

Diversamente, se il contribuente non detiene alcun apparecchio deve indicare il **codice 3**.

Nel caso di indicazione dei codici 1 o 2, i dati relativi all'abbonamento in essere devono essere riportati a **rigo RS38 e/o RS39 del quadro RS**.

CANONE RAI
IMPRESE

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)

Nei **righe da RS38 a RS39** dovrà essere indicato:

- a **colonna 1**, la denominazione dell' intestatario dell' abbonamento -> va compilato **solo qualora l' intestatario dell' abbonamento risulti diverso dal soggetto dichiarante**;
- a **colonna 2**, il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante;
- **colonne da 3 a 7**, rispettivamente, il Comune, la sigla della provincia, il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale per cui è stipulato l' abbonamento in oggetto;

Le istruzioni alla compilazione precisano inoltre che: *“l'indirizzo deve essere quello indicato nel libretto di iscrizione”*.

- a **colonna 8**, il codice relativo alla categoria di appartenenza ai fini dell' applicazione della tariffa di abbonamento.

Canone Rai				
RS38	Intestazione abbonamento 1	Numero abbonamento 2		
	Comune 3	Provincia (sigla) 4	Codice Comune 5	
	Frazione, via e numero civico 6			
	Categoria 8	Data versamento 9 giorno mese anno		
RS39	1	2		
	3	4	5	
	6			7
	8	9 giorno mese anno		

- a **colonna 9**, la data del **primo** versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualora sia stato effettuato nell' anno 2015.

Canone Rai		Intestazione abbonamento			Numero abbonamento	
RS38	1				2	
	3	Comune			4	5
	6	Frazione, via e numero civico			7	C.a.p.
	8	Categoria	Data versamento			
		9 giorno	mese	anno		
RS39	1				2	
	3				4	5
	6				7	
	8		9 giorno	mese	anno	

33. FAMILIARI A CARICO

FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	<input type="checkbox"/> C	CONIUGE	4	5	6	7	8
2	<input type="checkbox"/> F1	PRIMO FIGLIO					
3	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> A					
4	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> A					
5	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> A					
6	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> A					
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			9	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE		

NOVITA' - Da quest'anno è necessario indicare obbligatoriamente il codice fiscale anche per i **figli a carico residenti all'estero**. Infatti, è stato **eliminato il rigo 8** "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente".

REDDITI FONDIARI

- NOVITA' QUADRO RA -

35. FOCUS QUADRO RA

NOVITA'

- 1. Se il terreno risulta incolto per un'intera annata agraria** non è più possibile ridurre il reddito dominicale al 30% ed escludere dalla tassazione il reddito agrario.
- 2. Rideterminazione degli acconti!** L'ulteriore rivalutazione prevista per il reddito dominicale e agrario sale dal 15% (per l'anno 2014) al 30% (per l'anno 2015).
- 3. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili** continua a rientrare nel reddito agrario, ma solo nel rispetto di determinati limiti.
- 4. Esenzione IMU per terreni agricoli montani e parzialmente montani:** il susseguirsi di norme ha reso, quest'anno, particolarmente difficile l'individuazione dei terreni esenti da Imu.

36. FOCUS QUADRO RA

EFFETTO SOSTITUTIVO IMU- IRPEF


LA REGOLA :

Nel **quadro RA** del modello 740, il reddito dominicale dei terreni:


- ⇒ affittati sconterà IMU e IRPEF
- ⇒ non affittati solo IMU

Così il reddito agrario dei terreni:

- ⇒ affittati sconterà IMU e IRPEF
- ⇒ non affittati IMU e IRPEF.



37. FOCUS QUADRO RA



38. FOCUS QUADRO RA

- Nel quadro RA **colonna 9 – “IMU NON DOVUTA”**

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI	Reddito dominicale non rivalutato		Titolo		Reddito agrario non rivalutato		Possesso giorni		%		Concessa di affitto in regime vincolistico		Casi particolari		Contrib. zone (*)		IMU non dovuta		Cultivatori diretti o IAP	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RA1	,00		,00							,00		,00								
Esclusi i terreni d'intero da includere nel Quadro RI.											Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito dominicale non imponibile					
RA2	,00		,00							,00		,00								
RA3	,00		,00							,00		,00								
RA4	,00		,00							,00		,00								

Da quest'anno i redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

Va compilata nei casi in cui il terreno nel 2014 non ha scontato l'imposta municipale:

- ⇒ **cod. 1 - terreni esenti dall' IMU** (es. terreni ricadenti in aree montane o collinari ex art. 15, Legge n. 984/77);
- ⇒ **cod. 2 - terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola.**

39. FOCUS QUADRO RA

D.L. 66/2014

I terreni agricoli sono esenti da Imu:

- se rispettavano specifici criteri altimetrici;
- se sono a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (ovvero gravati dai c.d. “usi civici”).

criteri altimetrici definiti dal DM 28.11.2014, secondo il quale erano esenti da Imu soltanto i terreni situati in Comuni ubicati:

- ad altezza > a 600 metri sul livello del mare;
- ad altezza > a 280 metri sul livello del mare se posseduti da coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola.

La disposizione in oggetto suscitò notevoli perplessità, soprattutto in considerazione del fatto che, a rilevare, non era l'altitudine del terreno stesso, ma la posizione del palazzo comunale.

Accese polemiche, sentenze e rinvii nei termini dei pagamenti

40. FOCUS QUADRO RA

D.L. 24 gennaio 2015, n. 4

sono esenti dall'Imu:

- terreni agricoli ubicati in comuni classificati ai fini ISTAT come totalmente montani;
- terreni agricoli ubicati in comuni classificati ai fini ISTAT come parzialmente montani, ma solo se posseduti o condotti da CD e IAP.



Tuttavia, per il solo periodo d'imposta 2014, è stato espressamente chiarito dal D.L. n.4/2015 che sono comunque esenti da Imu i terreni agricoli che rispettavano i requisiti altimetrici di cui al D.M. 28.11.2014.

41. FOCUS QUADRO RA

28.11.2014 (vedi altezza palazzo)	del DL 4/2015 (vedi classificazione ISTAT)	il 2014?	dominicale è dovuta?
SI	NO	NO	SI
NO	SI	NO	SI
SI	SI	NO	SI
		10.02.2015	

Quadro RB

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		Vendita opzionale non rivalutata		Utilizzo	Possesso	Codice	Canone	Costi	Contribuzione (*)	Codice	Cedolare	Costi part.
		1	2	3	percentuale	canone	di locazione	particolari	1)	Comuna	secco	IMU
RB1		.00						.00				
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secco 21%	Cedolare secco 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abilitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abilitazione principale non soggetta a IMU				
RB2		.00						.00				
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secco 21%	Cedolare secco 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abilitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abilitazione principale non soggetta a IMU				
RB3		.00						.00				
	REDDITI IMPOSIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secco 21%	Cedolare secco 10%	REDDITI NON IMPOSIBILI	Abilitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abilitazione principale non soggetta a IMU				



Sezione I Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro R.

Da quest'anno la rendita catastale (col. 7) va indicata sempre operando la rivalutazione

Imposta cedolare secco		Imposta cedolare secco 21%	Imposta cedolare secco 10%	Totale imposta cedolare secco	Eccezioni di detrazione precedente	Eccezioni compensate Mod. F24	Account versati			
		1	2	3	4	5	6			
RB11		.00	.00	.00	.00	.00	.00			
	Account sospesi	Trattenuta dal sostituto	Cedolare secco risultante dal Mod. 730/2015 rimborsato dal sostituto	Eccezioni compensate F24	Imposta a debito	Imposta a credito				
	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00			
Account cedolare secco 2015		Primo account	.00	Secondo o unico account	.00					
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione		N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto Serie Numero e sottoseriale		Codice ufficio	Contratti con superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI/IMU	Stato di emergenza
RB21										
RB22										
RB23										
RB24										
RB25										
RB26										
RB27										
RB28										
RB29										

43. IL REDDITO FONDIARIO



44. IL REDDITO FONDIARIO

**D.L. 102/2013 TASSAZIONE
CEDOLARE SECCA
2013**

Tassa piatta dal 19% -> 15% **per i
canoni a canone concordato**

**D.L. 47/2014 TASSAZIONE
CEDOLARE SECCA
2014**

Tassa piatta dal 15% -> 10% **per i
canoni a canone concordato**
Solo triennio 2014-2017

ALTRI CONTRATTI → SEMPRE 21%

45. IL REDDITO FONDIARIO

CONTRATTI DI LOCAZIONE

stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza “nei cinque anni precedenti” il 28 maggio 2014.

+

a canone concordato

=

Applicazione aliquota agevolata 10%
(anche se i Comuni non sono ad alta tensione abitativa)

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE										
	N. rigo Sezione I	Mod. n.	DATA	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO SERIE		NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO	Contratti non superiori 30 gg	Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU	Stato di emergenza
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B11										
B12										
B13										

46. IL REDDITO FONDIARIO

CONTRATTI DI LOCAZIONE

Stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro.

+

Sublocati dagli enti a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni.

**POSSIBILE OPTARE PER LA CEDOLARE SECCA
(NO AGGIORNAMENTO ISTAT)**

47. IL REDDITO FONDIARIO

NOVITA' Sono stati soppressi i commi 103 e 104 dell' articolo 1, Legge n. 296/2006, con effetto per le dichiarazioni dei redditi da presentare dal 2015.

A partire dal periodo d' imposta 2014 **decade l' obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi l' importo dell' IMU dovuta per l' anno precedente.**

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile tipo precedente)	9 CODICE COMUNE	10 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			3 GIORNI	4 %							
B1	.00					.00	<input type="checkbox"/>				
B2	.00					.00	<input type="checkbox"/>				
B3	.00					.00	<input type="checkbox"/>				

48. IL REDDITO FONDIARIO

Con la “Legge di Stabilità 2014”, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale, concorre alla formazione della base imponibile Irpef nella misura del 50%.



49. IL REDDITO FONDIARIO

CODICE 2

immobile, **ad uso abitativo**, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari

+

IMMOBILE ABITATIVO NON LOCATO, TENUTO A DISPOSIZIONE, SITO NEL COMUNE IN CUI IL SOGGETTO HA L'ABITAZ. PRINCIPALE – CODICE 3



$\frac{1}{2}$ rendita aumentata di $\frac{1}{3}$ – tassazione ordinaria

$\frac{1}{2}$ rendita non tassata - aumentata di un terzo

50. IL REDDITO FONDIARIO

CODICE 9

Immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17.

Esempio:

- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
- pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato
- come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82;

IN QUESTO CASO NO AUMENTO RENDITA DI 1/3!

QUADRO RP

52. ECO- BONUS e bonus ristrutturazioni

ART.1, CO. 37-45, L. 22.12.2014, N.190

DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

ANNO	DETRAZIONE ATTUALMENTE IN VIGORE	DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE STABILITA' 2015
2014	65%	65%
2015	50%	65%
2016	36%	36%

53. ECO- BONUS e bonus ristrutturazioni

INTERVENTI PER IL
RISPARMIO
ENERGETICO
(detrazione
Irpef/Ires)

Oggetto dell' agevolazione

Interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici

Importo massimo della spesa su cui calcolare al detrazione:

- fino al 31.12.2015 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti = 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre su edifici esistenti = 60.000 euro, installazione di pannelli solari = 60.000; sostituzione di impianti climatizzazione invernale = 30.000 euro;
- dal 01.01.2016 = 48.000 euro per tutte le tipologie di intervento.

Misura della detrazione (dall' imposta lorda):

- fino al 31.12.2015 = 65%
- dall' 01.01.2016 = 36%

54. ECO- BONUS e bonus ristrutturazioni

INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO PARTI COMUNI (detrazione Irpef/Ires)

Oggetto dell' agevolazione

Interventi di risparmio energetico riguardanti parti comuni degli edifici condominiali di cui artt. 1117 (condominio) e 1117-bis (super-condominio) c.c. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Importo massimo della spesa su cui calcolare al detrazione:

- fino al 30.06.2015 = interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti = 100.000 euro; interventi riguardanti pareti, finestre su edifici esistenti = 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale = 30.000 euro;
- dal 01.07.2015 = 48.000 euro per tutte le tipologie di intervento.

Misura della detrazione (dall' imposta lorda):

- fino al 31.06.2015 = 65%
- dall' 01.07.2015 = 36%

Intervento	Spese sostenute	Percentuale di detrazione	Valore massimo di detrazione	Limite massimo di spesa
			In euro	
Riqualificazione energetica "globale" (art. 1, comma 344, legge 296/2006)	Dal 1° gennaio 2007 al 5 giugno 2013	55	100.000	181.818,18
	Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015	65		153.846,15
Interventi riguardanti strutture opache, orizzontali, verticali, finestre, comprensive di infissi (art. 1, comma 345, legge 296/2006)	Dal 1° gennaio 2007 al 5 giugno 2013	55	60.000	109.090,90
	Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015	65		92.307,69

Intervento	Spese sostenute	Percentuale di detrazione	Valore massimo di detrazione	Limite massimo di spesa
			In euro	
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346, legge 296/2006)	Dal 1° gennaio 2007 al 5 giugno 2013	55	60.000	109.090,90
	Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015	65		92.307,69
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (art. 1, co. 347, L. 296/2006)	Dal 1° gennaio 2007 al 5 giugno 2013	55	30.000	54.545,45
	Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015	65		46.153,84

57. ECO- BONUS e bonus ristrutturazioni

DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE		
ANNO	DETRAZIONE ATTUALMENTE IN VIGORE	DETRAZIONE PROROGATA DALLA STABILITÀ 2015
2014	50%	50%
2015	40%	50%
2016	36%	36%

58. ECO- BONUS e bonus ristrutturazioni

PERIODO DI ACCERTAMENTO		
ANNO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	DECENNIO DI DETRAZIONE	ULTIMO ANNO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
2012	2013- 2022	2027
2013	2014- 2023	2028
2014	2015- 2024	2029
2015	2016-2025	2030

59. ECO- BONUS e bonus ristrutturazioni

INTERVENTI ANTISISMICI

DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA


ANNO	DETRAZIONE ATTUALMENTE IN VIGORE	DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE STABILITA' 2015
2014	65%	65%
2015	50%	65%
2016	36%	36%

60. ECO- BONUS e bonus ristrutturazioni

INTERVENTI ANTISISMICI

La detrazione al 65% spetta **esclusivamente agli immobili:**

- adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive (anche se non è ancora chiaro se tali requisiti debbano ricorrere in capo al soggetto che detrae l' onere sostenuto o alla destinazione effettiva dell' immobile, che può essere differente rispetto a quella che dà il proprietario rispetto al locatario);
- situati nelle zone a più alto rischio antisismico (zone 1 e 2).



61. ECO- BONUS e bonus ristrutturazioni

INTERVENTI ANTISISMICI

**OPERE AMMESSE AL
BONUS DEL 65%**

messa in sicurezza statica degli edifici

adozione di misure antisismiche alle parti strutturali

redazione della documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio

realizzazione degli interventi necessari al rilascio della
documentazione

62. ECO- BONUS e bonus ristrutturazioni

ACQUISTO MOBILIO, ELETTRODOMESTICI

DETRAZIONE PER ACQUISTO ARREDI ED ELETTRODOMESTICI		
ANNO	DETRAZIONE ATTUALMENTE IN VIGORE	DETRAZIONE PROROGATA DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015
2014	50%	50%
2015	—	50%
2016	—	—

63. ECO- BONUS e bonus ristrutturazioni

ACQUISTO MOBILIO, ELETTRODOMESTICI

Acquisto mobili e grandi elettrodomestici (detrazione Irpef)

Oggetto dell' agevolazione

Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (a per i forni) per apparecchiature per le quali sia prevista l' etichetta energetica, finalizzati all' arredo dell' immobile oggetto di ristrutturazione

Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione

- fino al 31.12.2015 = 10.000 euro

Misura della detrazione (dall' imposta lorda)

- fino al 31.12.2015 = 50%

64. ECO- BONUS e bonus ristrutturazioni

RITOCOCCO IN AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI

LA REGOLA

Qualora esiste già una ritenuta d'acconto (4% o 20%)

SI APPLICA
QUELLA
DELL'8%

IMU-TASI: versamento e dichiarazione

66. IMU-TASI: versamento e dichiarazione

FATTISPECIE	IMU	TASI
Abitazioni principali e pertinenze nei limiti di legge	NO (l'imposta si applica nel caso di categoria A/1, A/8, A/9)	Sì
Casa coniugale assegnata al coniuge separato	NO	Sì
Abitazioni del personale del comparto sicurezza (forze armate, polizia, vigili del fuoco, eccetera)	NO	Sì
Abitazioni di anziani o disabili lungodegenti, non locate	Sì (esenzione possibile con delibera dell'ente)	Sì
Abitazioni di cittadini italiani residenti all'estero (Aire), non locate o concesse in comodato (unica unità, titolarità di pensione)	NO	Sì (in misura ridotta di due terzi)
Abitazioni concesse in comodato a parente di 1° grado (genitori e figli)	Sì (esenzione possibile con delibera dell'ente)	Sì (con aliquota dell'abitazione principale, se assimilata ai fini Imu)

67. IMU-TASI: versamento e dichiarazione

FATTISPECIE	IMU	TASI
Alloggi IACP ed altri enti di edilizia residenziale pubblica	SÌ (con detrazione di 200 euro) NO (se ha le caratteristiche di alloggio sociale)	SÌ
Alloggi sociali (Dm 22/4/2008)	NO	SÌ
Alloggi cooperative indivise assegnate ai soci	NO	SÌ
Fabbricati rurali strumentali	NO	SÌ (aliquota massima 1 per mille)
Fabbricati rurali abitativi	SÌ (salvo che non siano abitazione principale)	SÌ
Terreni agricoli di coltivatori diretti e IAP	SÌ (moltiplicatore 75)	NO
Terreni agricoli di altri soggetti	SÌ (moltiplicatore 135)	NO
Terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile	NO	NO

68. IMU-TASI: versamento e dichiarazione

FATTISPECIE	IMU	TASI
Fabbricati "merce" purché non locati	NO	Sì
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati	Sì (base imponibile ridotta del 50%)	Sì (base imponibile ridotta del 50%)
Fabbricati di interesse storico o artistico	Sì (base imponibile ridotta del 50%)	Sì (base imponibile ridotta del 50%)
Immobili pubblici adibiti ad attività istituzionali	NO (pagano solo le Cciaa)	NO (pagano solo le Cciaa)
Fabbricati appartenenti alla categoria "E" (stazioni, chioschi, distributori di carburante, eccetera)	NO	NO
Fabbricati per uso culturale (musei, biblioteche, archivi, cineteche, eccetera)	NO	NO
Fabbricati destinati all'esercizio del culto (Chiese e loro pertinenze come oratori e case parrocchiali)	NO	NO

69. IMU-TASI: versamento e dichiarazione

FATTISPECIE	IMU	TASI
Fabbricati della Santa Sede (San Giovanni in Laterano, Villa Barberini, Istituti pontifici, eccetera)	NO	NO
Fabbricati appartenenti a Stato esteri e Organizzazioni internazionali	NO	NO
Terreni ricadenti in aree montane (DI 4/2015)	NO (Comuni totalmente montani) NO (Comuni parzialmente montani se il soggetto è coltivatore diretto o lap) Sì (altri comuni indicati nell'allegato 0A con detrazione di 200 euro se il soggetto è coltivatore diretto o lap)	NO

70. IMU-TASI: versamento e dichiarazione

FATTISPECIE	IMU	TASI
Terreni ubicati nelle isole minori	NO	NO
Immobili di enti non commerciali destinati ad attività assistenziali, ricerca scientifica, didattiche, culturali, ricettive, religiose (esclusi gli immobili posseduti da partiti politici)	NO (in caso di uso promiscuo l'imposta si calcola in base al Dm 200/2012)	NO (in caso di uso promiscuo il tributo si calcola in base al Dm 200/12)
Immobili per scopi non commerciali di proprietà di fondazioni bancarie	SÌ	NO
Rifugi alpini non custoditi, punti di appoggio e bivacchi	SÌ	NO

Le società di comodo

72. Le società di comodo

Sono considerate società di comodo sia le società non operative che quelle in perdita sistematica

NOVITA' 2014

**SOCIETA' IN PERDITA
SISTEMATICA**

È stato **allungato il periodo di osservazione**, che è passato dagli originari 3 anni a 5.

Dal 2014, le società potranno essere considerate in perdita sistematica solo nel caso in cui:

- ↳ sia stata riportata una perdita fiscale in 5 periodi di imposta,
- ↳ oppure, siano state registrate perdite per 4 periodi e un reddito inferiore a quello minimo presunto nell' altro.


SOCIETA' NON OPERATIVE

Il nuovo principio contabile OIC 16 espressamente disciplina i **casi nei quali un' immobilizzazione destinata alla vendita può essere iscritta nell' attivo circolante**.


Come noto, iscrivere un bene tra le immobilizzazioni piuttosto che nell' attivo circolante può avere relevantissimi effetti ai fini del test di operatività.

73. Le società di comodo

SOCIETA' IN PERDITA SISTEMICA



5 periodi di imposta
in perdita fiscale



4 periodi d' imposta in perdita fiscale
+
1 con reddito inferiore al reddito
minimo presunto

LA SOCIETA' E' IN PERDITA SISTEMATICA DAL 6° ESERCIZIO

74. Le società di comodo

Si pensi, a titolo di esempio, ad una società che presenta una causa di disapplicazione nel 2014: nella previgente disciplina la disapplicazione avrebbe fatto sfuggire la società dalle penalizzazioni fino all'esercizio 2017 (triennio di riferimento 2016-2015-2014). Con l'attuale disciplina, invece, la causa di disapplicazione potrà avere i suoi effetti fino all'esercizio 2019 (periodi di riferimento 2018-2017-2016-2015-2014).

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-------------	------	------	------	------	------	-------------	------

- **Prov. 11.06.2012 art.1 co.1 lett. m) -> 1° periodo d'imposta**
- **CM 25/E/2012 par. 6.2 -> vita minima**
- **Circolare n.31/E/2014 -> non meno di 6 anni**

75. Le società di comodo

CAUSE ESCLUSIONE – art.30 L. 724/94 -> non operative da test + perdita sistemica **PER L' ANNO DI RIFERIMENTO – 2014**

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE – provv. 14.02.2008 + 11.06.2012 -> non op. da test -> **ANNO RIF. - 2014**

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE – provv. 11.06.2012 -> non op. perd. Sistemica – **PER OGNI ANNO DEL QUINQUENNIO**


2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
-------------	------	------	------	------	------	-------------	------

**NORMA DI CARATTERE PROCEDIMENTALE -> EFFETTO
RETROATTIVO**

CIRCOLARE N.6/E/2015 TRANCIANTE!


DISINNESCO DISCIPLINA





CAUSE DI ESCLUSIONE (art.30 lett. c) L.724/94)

- 1 per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di **società di capitali**;
- 2 per i soggetti che si trovano **nel primo periodo d'imposta**;
- 3 per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- 4 per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
- 5 per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- 6 per le società con un **numero di soci non inferiore a 50**;
- 7 per le società che nei due esercizi precedenti **hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità**;
- 8 per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- 9 per le società che presentano **valore della produzione (A) CE) superiore al TOT. A SP**
- 10 per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
- 11 per le società che risultano **congrue e coerenti ai fini degli studi di settore**;
- 12 per le società consortili.



CAUSA DISAPPLICAZIONE TEST (Prov. 14.02.2008 + integrazione)

2 b) Società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria.

3 c) Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in cui il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario.

4 d) Società in cui immobili sono concessi in locazione a enti pubblici o locati a canone vincolato.

5 e) Società che determinano partecipazioni in: società non di comodo; società escluse dalla disciplina, anche a seguito di accoglimento dell'interpello; società collegate non residenti cui si applica l'art. 168, TUIR.

6 e 7 f) Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un precedente periodo d'imposta. **7** (se esonerato dalla compilazione del prospetto)

99 a) Società in liquidazione volontaria, alle quali non risulta applicabile lo scioglimento/trasformazione agevolata, che, con **impegno assunto in dichiarazione dei redditi**, richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

8 a) Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2 D.Lgs. 99/2004.

9 b) Società i cui versamenti e ademp. sono sospesi per eventi calamitosi (anno in cui si verificano e successivo)

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	INTERPELLO			Casi particolari			
	1	2	3	Imposta sul reddito	4	IRAP	5	IVA	6	7

CAUSA DISAPPLICAZIONE - PERDITA SISTEMICA (provv. 11.06.2012)

- 2 b) Società in stato di fallimento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria.
- 3c) Società sottoposte a sequestro penale o confisca a seguito di determinate fattispecie penali in cui il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario.
- 4d) Società che detengono partecipazioni IMM FIN. in: società non di comodo; società escluse dalla disciplina, anche a seguito di accoglimento dell'interpello; società collegate non residenti cui si applica l'art. 168, TUIR.
- 5 e 6 e) Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un precedente periodo d'imposta. 6 (se esonerato dalla compilazione del prospetto)
- 7 f) **MOL >0**
- 8 g) sospensione versamenti e ademp. eventi calamitosi (anno in cui si verificano e successivo)
- 9h) perdita fiscale 2012 +/- importi prov. esenti/esclusi/rit. fonte tit. impost. o sost.
- 10 i) Società che esercitano esclusivamente attività agricola (2135 c.c.) e condizioni art. 2 D.Lgs. 99/2004.
- 11 l) **congrue e coerenti studi di settore**
- 12 m) società che si trovano **1° periodo di imposta**
- 99 a) Società in liquidazione volontaria, alle quali non risulta applicabile lo scioglimento/trasformazione agevolata, che, con **impegno assunto in dichiarazione dei redditi, anno 2011** richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

80. Le società di comodo

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	INTERPELLO			Casi particolari
		1	2	3	Imposta sul reddito 4	IRAP 5	IVA 6	7
			Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale
	RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%	4	,00	1,50%
	RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%			
	RS119	Immobili A/10		,00				
	RS120	Immobili abitativi		,00	4%			
	RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%			
	RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%			
	RS123	Totale			Ricavi presunti			
	RS124							
	RS125	Reddito imponibile minimo						

Start-up

Impegno allo scioglimento

- Beni in leasing costo concedente
- Beni ammortizzabili: costo storico
- Costi pluriennali: valore residuo
- Si partecipazioni estere (se non escluse o operative)
- No beni in corso di costruzione
- Auto: valore contabile (no 164)
- Immobili: compreso valore area
- Omogeneità assets – proventi
- No finanziamenti infruttiferi
- No azioni proprie

Nel rigo vanno indicate le diverse possibilità di esclusione o non applicazione delle normative in oggetto, nonché la segnalazione di casi particolari.

Vanno indicati uno dei casi di disapplicazione oggettiva della normativa, di cui al punto 1 del Provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14.2.008 (come integrato dal Provv. 11.6.2012, punto 3, lett. a) e b)). Le cause di disapplicazione sono automatiche, ossia non necessitano di apposita istanza preventiva (per un commento si veda C.M. 14.2.2008, n. 9/E).

Va compilata dai soggetti in perdita sistemica i quali, sulla base del Provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 11.6.2012 possono individuare particolari situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina riguardante i soggetti medesimi.

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Impegno allo scioglimento

RS11	Esclusione	Disapplicazioni società non operative	Soggetto in perdita sistemica	INTERPELLO			Casi particolari		
				Imposta sul reddito	IRAP	IVA			
	1	2	3	4	5	6	7		
		Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale			
RS12	Tali e crediti	1	,00	2%	4	,00	1,50%		
RS13	Immobili ed altri beni		,00	6%		,00	4,75%		
RS14	Immobili A/10		,00	5%		,00	4%		
RS15	Immobili abitativi		,00	4%		,00	3%		
RS16	Altre immobilizzazioni		,00	15%		,00	12%		
RS17	Beni piccoli comuni		,00	1%		,00	0,9%		
RS18	Totale			Ricavi presunti	Ricavi effettivi		Reddito presunto		
			2	,00	3	,00	5	,00	
RS19				ACE	Agevolazioni	Variazioni in aumento			
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS20	Reddito imponibile minimo						,00		

Indicare nella colonna 1 uno dei seguenti codici:

- 1 - per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
- 2 - per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- 3 - per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- 4 - per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
- 5 - per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- 6 - per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
- 7 - per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità;
- 8 - per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- 9 - per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
- 10 - per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
- 11 - per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

Valore dei beni di cui all'articolo 85, co. 1, lettere c), d) ed e), TUIR (azioni e quote di partecipazione, strumenti finanziari e obbligazioni e altri titoli di serie o di massa diversi dalle azioni), inclusi i titoli e i crediti (esclusi quelli di natura commerciali e i depositi bancari) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'art. 5, TUIR (Snc, Sas, ecc.).

Valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972 (navi destinati all'attività commerciale o della pesca ovvero operazioni di salvataggio o di assistenza in mare o destinate a demolizione), anche in locazione finanziaria.

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Impegno allo scioglimento

RS11	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	IMPOSTELLO			Casi particolari
				Imposta sul reddito	IRAP	IVA	
		Valore medio	Percentuale	Valore dell'esercizio		Percentuale	
RS12	Titoli e crediti	1	2%	4		1,50%	
RS13	Immobili ed altri beni		6%			4,75%	
RS14	Immobili A/10		5%			4%	
RS15	Immobili abitativi		4%			3%	
RS16	Altre immobilizzazioni		15%			12%	
RS17	Beni piccoli comuni		1%			0,9%	
RS18	Totale		Ricavi presunti	Ricavi effettivi		Reddito presunto	
			2	3		5	
RS19			ACE	Agevolazioni	Variazioni in aumento		
			1	2	3	4	
RS20	Reddito imponibile minimo						

Immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti.

Valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Va indicato il valore degli immobili (art. 30, co. 1, lett. b), L. 724/1994), situati nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

ACE e detassazione aumenti di capitale

84. ACE e detassazione aumenti di capitale

L' AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) E LA SUPER ACE

La nuova agevolazione “**Bonus ACE**” è diversa sotto molti aspetti rispetto all’ agevolazione introdotta dal D.L. n. 78/2009. Essa riprende in gran parte la DIT (Dual income tax), introdotta dal D.Lgs. n. 446/1997.

Modalità attuative del
Bonus ACE




stabilite con D.M. 14 marzo 2012


85. ACE e detassazione aumenti di capitale

SOGGETTI INTERESSATI ALL' AGEVOLAZIONE

Possono beneficiare dell' agevolazione ACE:



i **soggetti IRES**, quali: le società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., coop, ecc.) di cui all' articolo 73, co. 1, lettera a), TUIR; gli enti commerciali residenti in Italia di cui all' articolo 73, co.1, lettera b), TUIR; le società estere, limitatamente alle stabili organizzazioni presenti in Italia (articolo 73, co.1, lettera d), TUIR);



gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, purché in contabilità ordinaria.

86. ACE e detassazione aumenti di capitale

CALCOLO ED EFFETTI DELL'AGEVOLAZIONE

Per determinare l'importo da portare in deduzione occorre:

- 1. DETERMINARE L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO DELL'IMPRESA (“NUOVO CAPITALE PROPRIO”)** rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010 e successivamente,
- 2. CALCOLARE IL RENDIMENTO DI TALE INCREMENTO (“RENDIMENTO NOZIONALE”)** che sarà poi portato in deduzione tramite una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

**PATRIMONIO NETTO
CONTABILE**
(-) PRELEVAMENTO UTILI

* 3% =


**RENDIMENTO
NOZIONALE**

Secondo il co. 5, dell'art. 1, D.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011, il dato di partenza per individuare la variazione in aumento del patrimonio netto è il “capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 [...] senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio”.


87. ACE e detassazione aumenti di capitale

LIMITE QUANTITATIVO DELL' AGEVOLAZIONE

Il rendimento nozionale sul quale applicare la percentuale del 3% è rappresentato dal minore importo tra:



l' incremento del capitale proprio;




il patrimonio netto risultante dal bilancio dell' esercizio di riferimento.

88. ACE e detassazione aumenti di capitale

ANNO D' IMPOSTA	% RENDIMENTO
2011	3%
2012	3%
2013	3%
2014	4%
2015	4,5%
2016	4,75%

89. ACE e detassazione aumenti di capitale

SUPER ACE




90. ACE e detassazione aumenti di capitale

NOVITA ' INTRODOTTE DAL DECRETO COMPETITIVITA '

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 i contribuenti che presenteranno un'eccedenza Ace inutilizzabile per incapienza del reddito imponibile potranno decidere di convertirla in credito d'imposta e di portarla a riduzione dell'Irap dovuta.

Detta facoltà si aggiunge all'unica possibilità finora ammessa in caso di eccedenze Ace, cioè quella del riporto delle stesse a riduzione delle basi imponibili Irpef o Ires degli esercizi successivi, senza limiti temporali.



Importo del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio oggetto della presente dichiarazione.

Per finalità antielusiva, riducono l'ammontare della base di calcolo gli ammontari relativi agli acquisti di partecipazioni in società controllate e quello relativo agli acquisti di aziende o di rami di aziende. Il D.M. 14.3.2012 individua ulteriori riduzioni.

Colonna 1 meno Colonna 2. Qualora il risultato sia pari o inferiore a zero la colonna non va compilata.

4% di Colonna 3.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS45	Patrimonio netto 2014	Riduzioni	Differenza	Rendimento
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	4% ,00
		Codice fiscale	Rendimento attribuito	Rendimenti totali	
		5	6	7	
		,00	,00	,00	

Codice fiscale del soggetto che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito d'impresa dichiarato. Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più soggetti deve compilare più moduli che vanno progressivamente numerati.

Rendimento attribuito dal soggetto di Colonna 5.

IRAP E DICHIARAZIONE 2015

93. DEDUZIONI IRAP

RIGHI: RE19 COL. 2 - RG 22 COL.3 - RF55 COD. 33

E' deducibile dall'Ires e dall'Irpef secondo il criterio di cassa l'Irap pagata in relazione al costo del lavoro

La deduzione spetta sia alle imprese che ai professionisti indipendentemente dal regime di contabilità adottato

La voce "costo del lavoro" comprende retribuzioni ed oneri sociali nonché co.co.co. e compensi agli amministratori

94. DEDUZIONI IRAP

RIGHI: RE19 COL. 1 - RG 22 COL.2 - RF55 COD. 12

Inoltre è deducibile dall'Ires e dall'Irpef una ulteriore quota forfettaria pari al 10% dell'Irap pagata ma solo se l'impresa ha sostenuto oneri finanziari

La deducibilità forfettaria del 10% spetta a prescindere dall'entità degli oneri finanziari sostenuti nell'esercizio che ha originato il pagamento dell'Irap

In ogni caso la somma delle due componenti deducibili (integrale sul costo del lavoro e forfettaria sugli oneri finanziari) non può eccedere l'importo effettivamente versato

95. RF 55 - Deduzioni IRAP

**DEDUZIONE IRES DELL'IRAP SUL
COSTO DEL LAVORO**
(art.2 DL 201/2011)



DAL 2012 va indicata in
UNICO SC 2013
RIGO RF55 CODICE 33

**DEDUZIONE IRES DEL 10% IRAP
PAGATA**
(DL 185/2008)



DAL 2012 è limitata alla
componente degli int. Passivi
RIGO RF55 CODICE 12

96. RF 55 - Deduzioni IRAP

ESEMPIO – DEDUCIBILITA' 10% IRAP

Poiché la società ha pagato nel 2014, l'IRAP relativa al 2013 pari ad € 2.980,00 ed acconti per il 2014 pari ad € 8.625,00, dovrà essere effettuata:

- una variazione in aumento pari all'intera imposta evidenziata a Conto economico (€ 9.876,00), da indicare a **riga RF16**;
- una variazione in diminuzione pari al 10% della somma di € 2.980,00 e € 8.625,00 (ovvero € 11.605 x 10% = € 1.161,00), da indicare a **riga RF55 con codice 12**.

RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)

9.876,00

	12	1.161,00			,00				
	7		9	10	,00	11	12		,00
	13		15	16	,00	17	18		,00
RF55	19		21	22	,00	23	24		,00
Altre	25		27	28	,00	29	30		,00
variazioni in	31		33	34	,00	35	36		,00
diminuzione								37	,00

97. DEDUZIONI IRAP

RIGO IS2 COLONNA 4

Alle imprese ed ai professionisti datori di lavoro compete una deduzione forfetaria di € 7.500 per ciascun dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato

La deduzione è concessa in misura doppia (€ 15.000) se i dipendenti sono impiegati nelle aree del mezzogiorno: Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna e Molise

COLONNA 2

La deduzione è ulteriormente incrementata a € 13.500 (€ 21.000 nel mezzogiorno) per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore a 35 anni

98. DEDUZIONI IRAP

NOVITA' - DEDUZIONE PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE

RIGO IS6

E' stata introdotta dal 2014 dalla Legge n. 147/2013

Spetta per ogni nuova assunzione operata dal 2014 con contratto di lavoro a tempo indeterminato

Compete in misura pari al minore tra costo effettivo del nuovo assunto e max € 15.000 per singolo assunto

La deduzione è utilizzabile per l'anno di assunzione e per i due anni successivi

99. DEDUZIONI IRAP

NOVITA' - DEDUZIONE PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE

La deduzione non può comunque eccedere l'incremento complessivo del costo del personale iscritto nell'anno alle voci B9 e B14 del conto economico

Deve sussistere una differenza positiva tra la consistenza dei lavoratori in forza alla fine del periodo d'imposta e la media del periodo d'imposta precedente



La deduzione compete a patto che risulti incrementato alla fine dell'anno il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d'imposta precedente

100. DEDUZIONI IRAP

DEDUZIONE IMPRESE MINORI

Deduzioni			
Base imponibile		Deduzione ordinaria (società di capitali)	Deduzione maggiorata (società di persone, imprenditori e professionisti)
Fino a 180.759,91		8.000	10.500
Oltre 180.759,91	Fino a 180.839,91	6.000	7.875
Oltre 180.839,91	Fino a 180.919,91	4.000	5.250
Oltre 180.919,91	Fino a 180.999,91	2.000	2.625

NON CUMULABILE DEDUZIONE DA 7.500 EURO – MA ANCHE PER I DIPENDENTI ASSUNTI A T. DETERMINATO

101. DEDUZIONI IRAP

Sez. I				Deduzione	
INAIL	IS1	Contributi assicurativi	1	NEW	2
Cuneo fiscale	IS2	Deduzione forfetaria	Alternative (per ciascun dipendente)	soggetti al "de minimis"	Deduzione
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali		di cui 2	3
Comma 1, lett. a), n. 5	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo		1	Personale addetto alla ricerca e sviluppo
Comma 4-bis.1	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti	1	di cui 2	3
					Deduzione

RIGO IS3

I contributi previdenziali e assistenziali relativi ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato

RIGO IS1

I premi Inail pagati nell'anno indipendentemente dalla tipologia del contratto di lavoro

RIGO IS4

Le retribuzioni agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro

RIGO IS4 COL.2

Le retribuzioni al personale addetto alla ricerca e sviluppo (previa attestazione di effettività dei costi)

IRAP - Circolare dell' Agenzia delle Entrate n.
22/E del 9 giugno 2015

103. IRAP - Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 22/E del 9 giugno 2015

I chiarimenti	
IRAP per le <i>public utilities</i>	Le <i>public utilities</i> , escluse per legge dalle deduzioni sul cuneo fiscale, possono beneficiare, ai fini Irap, della deducibilità integrale del costo del lavoro sostenuto in relazione al personale impiegato a tempo indeterminato. Sono invece esclusi dal beneficio i contratti a termine
Somministrazione lavoro	Le imprese possono dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile Irap anche in caso di personale somministrato. Questo però è possibile solo se il rapporto contrattuale tra Agenzia per il lavoro (somministratrice) e dipendente sia a tempo indeterminato

104. IRAP - Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 22/E del 9 giugno 2015

I chiarimenti	
Credito d'imposta	Il credito di imposta (pari al 10% dell'Irap lorda indicata in dichiarazione) viene riconosciuto solo nel caso in cui l'impresa o il professionista non abbiano avuto dipendenti in ogni giorno del periodo d'imposta.
TFR	Le quote di TFR maturate a partire dall'esercizio 2015 rientrano a piano titolo nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente. I fondi accantonati dal 2015 per oneri futuri connessi a spese per il personale rilevano al verificarsi dell'evento che ha costituito il presupposto dello stanziamento in bilancio. Anche i fondi accantonati in anni precedenti all'entrata in vigore delle nuove regole rientrano nel calcolo del costo del personale deducibile in sede di utilizzo.

VARIAZIONI RF – UNICO SC 2015

106. RIGO RF16 E RIGO RF 55 – UNICO SC 2015

LEGGE STABILITA' 2014 (L.147/2013)

TASSAZIONE DEL 50 % DELLA RENDITA CATASTALE

L'immobile situato nello stesso comune dove si trova l'abitazione principale (soggetta a IUC) sconta **IMU maggiorata**: aumento del 50% della rendita catastale su cui viene calcolata -> aumento della base imponibile

BENEFICI PER IL SETTORE AGRICOLO

DAL 2014

- esentati dall'imposta i fabbricati rurali strumentali
- e ridotto da 100 a 75 il multipli. per i terreni di CD e IAP

DEDUCIBILITA' IMU AI FINI IRPEF E IRES

- ai fini IRES, per gli immobili strumentali delle imprese,
 - e ai fini IRPEF, per gli immobili strumentali dei professionisti,
- nella **misura del 20%** a partire dal 2014 e **del 30%** (in via transitoria) per il 2013

INTRODUZIONE IUC (imposta comunale unica)

107. RIGO RF16 E RIGO RF 55 – UNICO SC 2015

DEDUCIBILITA' IMU
AI FINI IRPEF E IRES



DAL 2013

IMMOBILI STRUMENTALI

- per redditi d'impresa
- e di lavoro autonomo

DEDUCIBILITA' DELL'IMU PER ANNI D'IMPOSTA LEGGE DI STABILITA' 2014 (comma 715)

ANNO D'IMPOSTA	%
2012	0%
2013	30%
2014	20%

N.B. si applica il **PRINCIPIO DI CASSA** (contabilmente per competenza, se non pagata
- > VAR + in Unico del 100% e VAR – DEL 20%)

IMU - DEDUCIBILITA' A SECONDA DEI VERSAMENTI

	COMPETENZA E VERSAMENTO	DEDUCIBILE?
IMU DEDUCIBILE A PARTIRE DA QUELLA FORMATASI DAL 01.01.2013	IMU 2012 VERSATA NEL 2013	NO – VARIAZIONE IN AUMENTO DEL 100% DELL'IMPOSTA IN UNICO 2014
	IMU 2013 VERSATA NEL 2013	SI – VARIAZIONE IN AUMENTO DEL 70% DELL'IMPOSTA IN UNICO 2014
	IMU DI COMPETENZA 2013 VERSATA NEL 2014	NON DEDUCIBILE IN UNICO 2014 (anno 2013) dove va operata una VARIAZIONE IN AUMENTO del 100% - DIVENTA DEDUCIBILE IN UNICO 2015 (anno 2014) – VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEL 30% DELL'IMPOSTA di competenza 2013 IN UNICO 2015
	SALDO IMU 2013 VERSATO <u>entro il 16.06.2014</u> con sanatoria	SI ritiene SIA DEDUCIBILE IN UNICO 2014 (anno 2013) perché si tratta sempre IMU di competenza del 2013 – VARIAZIONE IN AUMENTO DEL 70% DELL'IMPOSTA IN UNICO 2014 (anno 2013) e non in UNICO 2015 (anno 2014) solo perché pagata nel 2014.
	IMU DI COMPETENZA 2014 VERSATA NEL 2015	NON DEDUCIBILE IN UNICO 2015 (anno 2014) dove va operata una VARIAZIONE IN AUMENTO del 100% - DIVENTA DEDUCIBILE IN UNICO 2016 (anno 2015) – VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEL 20% DELL'IMPOSTA di competenza IN UNICO 2016


109. RIGO RF16 E RIGO RF 55 – UNICO SC 2015

RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)

924,00

	1	2	385	3	4	5	6	
	38					,00		,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12
								,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18
								,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24
								,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30
								,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36
								,00
							37	,00
RF55	Altre variazioni in diminuzione							

110. DEDUCIBILITA' IMU AI FINI IRES



La norma non cita la TASI, che **dovrebbe tuttavia ritenersi deducibile al 100%** non essendo contemplata alcuna indeducibilità dal legislatore.

SOGGETTI CHE GODRANNO MAGGIORMENTE DELL'AUMENTO:
CONTRIBUENTI IRPEF CON CONTABILITA' ORDINARIA

RF 15 - Interessi passivi

112. RF 15 - Interessi passivi

1	Individuare interessi passivi e oneri assimilati (i.p. LORDI)
2	Individuare interessi passivi esclusi
3	Determinare 1° quota rilevante interessi passivi
4	Determinare interessi attivi e confrontare con 3 (i.p. NETTI)
5	Se interessi passivi eccedenti, calcolare 30% R.O.L.
6	Se 30% R.O.L. > interessi passivi → deducibilità piena
7	Se 30% R.O.L. < interessi passivi → deducibilità limitata



Nozione **ampia** di interesse passivo



Comunque esclusi i servizi bancari (OIC I1)



Esclusi i.p. **capitalizzati** su beni **ammortizzabili**



NO capitalizzazione i.p. su immobili patrimonio



Esclusi i.p. capitalizzati sul valore delle rimanenze di **immobili merce** (costruz. /ristrutt.) – r. 3/DPF/08



NO i.p. su immobili compravenduti

114. RF 15 - Interessi passivi

- Prospetto interessi passivi

Prospetto interessi passivi non deducibili	Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi		
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
RF118											
RF119 Risultato operativo lordo					1	,00	2	,00	3	,00	
RF120 Eccedenza di ROL riportabile					Consolidato				IRES		
					(di cui non trasferibile	1	,00	2	,00	3	,00
RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili					non trasferibili al consolidato			trasferiti al consolidato			
					(di cui	1	,00	2	,00	3	,00

ESEMPIO

- Interessi passivi: 170.000
- Interessi attivi: 90.000
- Pertanto sono deducibili € 90.000 di interessi passivi mentre 80.000 sono eccedenti
- ROL= 280.000
- 30% ROL = 280.000 x 30% = 84.000
- Interessi deducibili in base al ROL = 84.000
- 84.000 > 80.000 risulta deducibile l'intera eccedenza, pari a 80.000

Il prospetto sarà così compilato:

Prospetto		Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi
interessi passivi non deducibili	RF118	¹ 170.000,00	² ,00	³ 90.000,00	⁴ 90.000,00	⁵ 80.000,00
	RF119 Risultato operativo lordo			Precedente periodo d'imposta ¹ ,00	Presente periodo d'imposta ² 280.000,00	³ 80.000,00
	RF120 Eccedenza di ROL riportabile		(di cui non trasferibile ¹ ,00)	Consolidato		IRES ² 4.000,00
	RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili		(di cui ¹ ,00)	non trasferibili al consolidato ² ,00	trasferiti al consolidato ³ ,00	³ ,00
	RF16 Interessi passivi indeducibili			¹ ,00	² ,00	³ ,00

ESEMPIO

- Interessi passivi: 35.000
- Interessi attivi: 7.500 (pertanto sono deducibili € 7.500 di interessi passivi)
- Eccedenza interessi passivi = 27.500
- ROL= 45.000
- 30% ROL = 45.000 x 30% = 13.500
- Interessi deducibili in base al ROL = 13.500
- Interessi indeducibili riportabili= 27.500 - 13.500 = 14.000

Il prospetto sarà così compilato:

RF118	Interessi passivi deducibili	1	35.000,00	2	,00	3	7.500,00	4	7.500,00	5	27.500,00
RF119	Risultato operativo lordo							1	45.000,00	2	13.500,00
						Consolidato			IRES		RHT
RF120	Eccedenza di ROL riportabile			1	,00			2	,00	3	,00
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili					non trasferibili al consolidato			trasferiti al consolidato		
				(di cui	1	,00		2	,00	3	14.000,00

Variazione in aumento **Rigo RF15** . (14.000 - 0) = 14.000

RF16	Interessi passivi indeducibili	1	14.000,00	2	,00
------	--------------------------------	---	-----------	---	-----

ESEMPIO

- Interessi passivi: 35.000
- Interessi attivi: 7.500 (pertanto sono deducibili € 7.500 di interessi passivi)
- Interessi passivi pregressi = 10.000
- ROL= 120.000
- 30% ROL = 120.000 x 30% = 36.000
- Interessi deducibili in base al ROL = 36.000
- Interessi indeducibili riportabili= 37.500 - 36.000 = 1.500

Il prospetto sarà così compilato:

RF118	Interessi passivi deducibili	1	35.000	,00	2	10.000	,00	3	7.500	,00	4	7.500	,00	5	37.500	,00
RF119	Risultato operativo lordo							1	,00		2	120.000	,00	3	36.000	,00
RF120	Eccedenza di ROL riportabile							Consolidato						IRES		
						(di cui non trasferibile	1	,00)	2	,00			3	,00	
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili							non trasferibili al consolidato			trasferiti al consolidato					
						(di cui	1	,00		2	,00)	3	1.500	,00	

Variazione in aumento: **Rigo RF15** (differenza solo se positiva tra 1.500 - 10.000) = 0

RF16 Interessi passivi indeducibili

1

,00

2

118. RF 15 - Interessi passivi

Variazione in diminu **Rigo RF55** codice 13: $10.000 - 1.500 = 8.500$

RF54 Altre variazioni in diminuzione	13	2	8.500	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8		,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14		,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20		,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26		,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32		,00	33	34	,00	35	36	,00	

- ⇒ in **colonna 1**, interessi passivi.
- ⇒ in **colonna 2**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d'imposta.
- ⇒ in **colonna 3**, l'importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale.
- ⇒ in **colonna 4**, il **minor importo** tra la somma degli Int. Passivi (col. 1 e 2) e Int. attivi (col. 3) = int. passivi direttamente deducibili; l'importo relativo agli **interessi passivi indeducibili pregressi** che trova capienza negli interessi attivi di cui in colonna 3 può essere dedotto nel presente periodo indicando l'ammontare nel rigo **RF55, utilizzando il codice 13**;
- ⇒ in **colonna 5**, l'eventuale eccedenza degli int. passivi = somma delle predette colonne 1 e 2 (-) l'importo della colonna 3.

Interessi passivi deducibili		1	2	3	4	5
RF118			,00	,00	,00	,00
RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35	36
						37
			,00	,00	,00	,00

Nel **rigo RF119** va indicato

- in **colonna 1** l'importo **corrispondente all'eccedenza di ROL riportata dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RF120 del modello UNICO 2012**
- e in **colonna 2** l'importo corrispondente al ROL del presente periodo d'imposta.
- **ROL = A) – B) CE art. 2425 c.c. dove B) (+) AMM.TI E ACC.TI** numero 10), lettere a) e b)
- **(+) CANONI LEASING** di beni strumentali (B8)), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio
- in **colonna 3** va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 % del ROL della gestione caratteristica sia pregresso (colonna 1) che di periodo (colonna 2).
- se compilata la colonna 5 del rigo RF118, riportare il minore tra l'importo indicato nella predetta colonna 5 e la somma dell'importo di colonna 1 e del 30 % di colonna 2 del presente rigo che, per il presente periodo d'imposta costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi.

RF119 Risultato operativo lordo	1		,00	2		,00	3		,00	
RF118 Interessi passivi deducibili	1		,00	2		,00	3		,00	
RF119 Risultato operativo lordo	1		,00	2		,00	3		,00	
RF120 Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile			Consolidato			IRES			
	1		,00	2		,00	3		,00	
RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili	non trasferibili al consolidato			trasferiti al consolidato						
	(di cui	1		,00	2		,00	3		,00

Nel **rigo RF120, colonna 3** va indicato l'ammontare relativo al ROL eccedente l'importo che è stato utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra:

- la somma dell'importo indicato in colonna 1
- ed il 30 % di quello indicato in colonna 2 del rigo RF119
- e l'importo di colonna 5 del rigo RF118.

Si precisa che il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta **l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi**.

Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta sia:

- le eccedenze di ROL inutilizzato
- che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.



RF120	Eccedenza di ROL riportabile		Consolidato		IRES
	(di cui non trasferibile	1	,00) 2	,00
				3	,00

RF118	Interessi passivi deducibili	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
RF119	Risultato operativo lordo			1	,00	2	,00	3	,00		
RF120	Eccedenza di ROL riportabile			Consolidato		IRES					
	(di cui non trasferibile	1	,00) 2	,00	3	,00				
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili			non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato					
	(di cui	1	,00	2	,00) 3	,00				

Nel **rigo RF121, colonna 3**, va indicato **l'importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili** rispetto al 30 % del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra:

- gli importi indicati in colonna 5 del rigo RF118
- e in colonna 3 del rigo RF119.

L'ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nella presente colonna 3, e l'importo indicato in colonna 2 del rigo RF118.

Il suddetto importo va riportato **nel rigo RF16 (variazione in aumento)**.

RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili		non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato		
		(di cui	1	2	3	
			,00	,00	,00	,00
RF118	Interessi passivi deducibili	1	,00	2	,00	3
RF119	Risultato operativo lordo	1	,00	2	,00	3
RF120	Eccedenza di ROL riportabile	Consolidato			IRES	
		(di cui non trasferibile	1	2	3	
			,00	,00	,00	,00
RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili		non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato		
		(di cui	1	2	3	
			,00	,00	,00	,00

Nel rigo RF15:


- nella **colonna 1**, va indicato l'importo degli **interessi passivi indeducibili** ai sensi dell'art. 96 del TUIR;
- in **colonna 2**, va indicato **l'importo della precedente colonna 1 e degli altri interessi passivi indeducibili** (es. interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell'art. 109, comma 7, del TUIR);
- interessi obbligazionari indeducibili, ai sensi dell'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995;
- **interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l'IVA**, indeducibili ai sensi dell'art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993).

RF15 Interessi passivi indeducibili

,00

Nel rigo RF55:

- **codice 13**, l'importo relativo alla **quota di interessi passivi indeducibili nell'esercizio precedente** che può essere dedotto nel 2014 ai sensi dell'art. 96 del TUIR;



	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	37
										,00

Studi di settore: approvati i modelli

126. Studi di settore: approvati i modelli

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 22 maggio 2015

Approvati i 204 modelli degli studi di settore

I modelli sono disponibili sul sito delle Entrate, con le relative istruzioni, suddivisi per attività economiche:

- 51 per il settore delle manifatture;
- 60 per il settore servizi;
- 24 per le attività professionali;
- 69 per il settore del commercio.

Si riduce il numero complessivo degli studi di settore (da 205 a 204) poiché il nuovo studio di settore WM32U sostituisce gli studi di settore VM32U e VM45U.

127. Studi di settore: approvati i modelli

Quadro A “Personale addetto all’attività”

Nel quadro A sono fornite le informazioni relative al personale (lavoratori dipendenti, apprendisti, ecc.) che presta la propria opera nell’attività.

I nuovi studi per il 2014 sono caratterizzati dal fatto che il quadro A è stato **“uniformato”** distintamente per le imprese e i lavoratori autonomi.

Imprese		Numero globale retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro	

Nuovo rigo A01
"dipendenti a tempo pieno"

Nuovo rigo A02
"Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro".

128. Studi di settore: approvati i modelli

Quadro A “Personale addetto all’attività”

Professionisti		Numero generale tributo
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro	

Nuovo rigo A01
“dipendenti a tempo pieno”

Nuovo rigo A02
“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”.

129. Studi di settore: approvati i modelli

Quadro A “Personale addetto all’attività”

In particolare, al fine di semplificare l’indicazione dei dati del personale, negli studi relativi alle manifatture:

- le informazioni in precedenza richieste nei righi A02 “Quadri”, A03 “Impiegati”, A04 “Operai generici”, A05 “Operai specializzati”, sono confluite nel nuovo **rigo A01 “Dipendenti a tempo pieno”**;
- le informazioni in precedenza richieste nei righi A06 “Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito” e A08 “Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione lavoro”, sono confluite nel nuovo **rigo A02 “Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”**.

130. Studi di settore: approvati i modelli

Quadro A “Personale addetto all’attività”

È stato inserito (in alcuni studi di settore) il **nuovo rigo A12 “Giornate di sospensione, C.I.G e simili del personale dipendente”**.

	Numero giornate
A12 Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente	

Nuovo rigo A12
“Giornate di sospensione, C.I.G e
simili del personale dipendente”.

Il quadro A presente negli studi di settore con doppi elementi contabili (quadro F e G) è stato sdoppiato, prevedendo un quadro A “IMPRESA” ed un quadro A “LAVORO”. Per il 2014, gli studi per i quali è previsto un doppio quadro contabile (F/G) sono i seguenti:

- **VK08U** Attività dei disegnatori tecnici e altre attività dei disegnatori grafici;
- **VK16U** Amministrazione di condominio.

131. Studi di settore: approvati i modelli

Quadro F “elementi contabili”

Il quadro F relativo agli elementi contabili è stato così modificato:

- per **gli studi di settore evoluti le informazioni in precedenza richieste nei rigo F15** “Costo per la produzione di servizi”, **sono confluite nel rigo F14** ridenominato “*Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi*”. Pertanto il dato che fino al 2013 andava evidenziato a rigo F15 va ora ricompreso a rigo F14. Non è stata modificata la numerazione dei rigi successivi. Di conseguenza, negli studi di settore evoluti non è più presente il rigo F15.

F14	Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi		,00
F16	Spese per acquisti di servizi	1	,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires)	2	,00

**Eliminato il rigo
F15**

132. Studi di settore: approvati i modelli

Quadro F “elementi contabili”

- le istruzioni alla compilazione di **rigo F19** relativo alle spese per il personale sono state aggiornate prevedendo la possibilità di indicare l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro accessorio ex art. 70, D.Lgs., n. 276/2003, sostenute mediante l'acquisto dei c.d. vouchers. Tale “personale” non va indicato nel quadro A;
- le istruzioni alla compilazione di **rigo F23** relativo agli altri componenti negativi sono state aggiornate prevedendo la possibilità di indicare l'IMU deducibile dal reddito d'impresa/lavoro autonomo relativa agli immobili strumentali.

133. Studi di settore: approvati i modelli

ADEGUAMENTO IVA

I contribuenti che intendono adeguarsi alle risultanze degli studi di settore relativi al 2014 ai fini IVA, oltre a versare la maggiore imposta, devono indicare i:

- “Maggiori corrispettivi” e l’“Imposta”:
 - nella nuova Sezione XXI a rigo RQ80 del mod. UNICO 2015 riservata all’“Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA”.Adeguamento ai fini Iva.

Lo scorso anno l’adeguamento andava indicato a rigo RS104.

SEZIONE XXI Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA		RQ80	Maggiori corrispettivi	Imposta
1			2	
			,00	,00

Adeguamento ai fini Iva

134. Studi di settore: approvati i modelli

DATI COMPLEMENTARI

Al fine di acquisire informazioni per l'“aggiornamento” degli studi di settore, sono richiesti specifici dati nel **quadro Z e in taluni casi nel quadro D**.

In particolare, come specificato dall'Agenzia nel Comunicato stampa 22.5.2015, il predetto quadro è **presente negli studi che saranno evoluti per il 2016 (mod. UNICO 2017)**. Trattasi generalmente degli studi evoluti dal 2013.

Studi di settore: correttivi congiunturali individuali

136. Studi di settore: correttivi congiunturali individuali

Sulla scorta delle analisi svolte dall'Amministrazione Finanziaria, sono stati introdotti per il 2014:

- interventi relativi all'analisi di normalità economica;
- correttivi da applicare ai risultati derivanti dagli studi di settore.

I correttivi per il periodo d'imposta 2014 tengono conto:

- della **crisi economica che determina una riduzione dei margini e della redditività;**
- della **rigidità dei fattori produttivi, che comporta una riduzione dell'efficienza produttiva.**

137. Studi di settore: correttivi congiunturali individuali

Correttivi congiunturali individuali

I correttivi congiunturali individuali adeguano gli studi di settore in riferimento ai soggetti che hanno presentato nel 2014 una situazione di crisi e tengono conto:

- della contrazione dell'efficienza produttiva (per 193 studi di settore);
- della ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese (per i 12 studi di settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi).

138. Studi di settore: correttivi congiunturali individuali

Professionisti con modello a prestazioni

Per gli studi di settore dei professionisti che applicano funzioni basate sul numero degli incarichi, è prevista una **specificata tipologia di correttivo individuale**.

In questi casi, il correttivo congiunturale individuale tiene conto della ritardata percezione dei compensi da parte dei professionisti a fronte delle prestazioni rese, riconducibile alla situazione di crisi economica: infatti, il correttivo congiunturale individuale interviene a risolvere l'eventuale **distorsione della previsione dovuta al pagamento delle prestazioni suddiviso in acconto e saldo**.

Al fine di ottenere l'applicazione (automatica) del correttivo da parte del software GE.RI. CO. vanno compilati **gli appositi righi del Quadro T** indicando la percentuale dei compensi:

- relativa agli incarichi iniziati e completati nell'anno;
- relativa ad altri incarichi.

Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2015

140. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2015

CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE

CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE STUDI DI SETTORE

1. inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2. cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro;
4. ammontare di ricavi dichiarati di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro;
5. periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione ordinaria;
6. **Periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. Tali soggetti non devono compilare il Modello relativo agli Studi di settore.**

141. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2015

CODICI CAUSE DI ESCLUSIONE STUDI DI SETTORE

7. Altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività.
8. Determinazione del reddito con criteri "forfetari" (agriturismo, allevamento ecc.)
9. Incaricati alle vendite a domicilio
10. Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata.
11. Modifica, nel corso del periodo d'imposta, dell'attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore.
12. inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 2013 prevista dal DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni (deve essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore).

142. Le modifiche ai modelli degli Studi di settore 2015

CAUSA DI ESCLUSIONE

⇒ I contribuenti che fino al 31.12.2013 hanno applicato il regime dei minimi e a partire dal 1.1.2014 sono usciti per obbligo e per opzione sono esclusi dagli studi di settore e dovranno indicare il codice 12 nel modello Unico a prescindere dal regime utilizzato. Tali soggetti sono comunque tenuti a compilare il modello.

Codice attività	1	parametri: cause di esclusione	2	studi di settore: cause di esclusione	3
RG1		studi di settore: cause di inapplicabilità	4	esclusione compilazione INE	5

CODICE 12 DI ESCLUSIONE

Per contribuenti che fino al 2013 applicavano il regime dei minimi e che dal 2014 sono usciti da tale regime

In particolare tale codice viene utilizzato nei casi di *“inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 2013 prevista dal DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni”*

Premio di congruità

144. Studi di settore e premio congruità

NUOVO PREMIO CONGRUITÀ

<u>Art. 10 D.L. 201/2011</u>	<u>NUOVO PREMIO CONGRUITA'</u>
<u>Comma 9</u>	<p>Benefici riservati ai soggetti congrui e coerenti:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ abolizione dei controlli analitico presuntivi (art 39 co. 1 lett. d]) per i soggetti congrui e coerenti;⇒ riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all'art. 43 d.P.R. 600/73;⇒ aumento della franchigia prevista dall'accertamento sintetico (che passa da 1/5 a 1/3).
<u>Comma 10</u>	<p>Condizioni per l'accesso alla nuova disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ fedeltà dei dati dichiarati nel modello Studi di settore;⇒ coerenza rispetto agli indicatori previsti a livello di singolo studio di settore.

145. Studi di settore e premio congruità

VECCHIO PREMIO CONGRUITÀ

VECCHIO Premio di congruità (art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98). Fino al 2011 (Unico 2012)

- Prevista una soglia relativa e assoluta (40% - € 50.000) al di sopra della quale non si applica il beneficio
- Prevista una soglia del 10% di scostamento del reddito dichiarato che individua la condizione di fedeltà nella compilazione del modello studi
- È richiesta la congruità anche per il periodo precedente
- Non è richiesta la coerenza agli indicatori tradizionali
- Nessuna modifica ai termini decadenziali per l'accertamento
- Nessun effetto sull'accertamento sintetico

146. Studi di settore e premio congruità

FEDELITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Il contribuente dovrà tenere in maggiore considerazione nella redazione di Unico 2014 al fine di godere del **nuovo premio congruità**, la fedeltà dei dati indicati

A tal proposito la norma prevede:

⇒ *“il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti”.*

147. Studi di settore e premio congruità

CONTROLLI PER I SOGGETTI NON CONGRUI E COERENTI

Specifici piani di controllo per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione

Co. 11 dell'art. 10 del DL 201/2011

⇒ *“L’Agenzia delle Entrate e la GdF destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell’anagrafe tributaria”.*

148. Studi di settore e premio congruità

SANZIONI

Le maggiorazioni delle sanzioni (Manovra estiva 2011)

Omessa compilazione del modello studi

- **sanzione irrogabile è sempre quella massima**, ossia pari a € **2.065** (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97);
- in caso di **infedele dichiarazione** dei redditi, IVA e IRAP, la sanzione irrogabile è **incrementata del 50%** e **pertanto è compresa tra il 150% e il 300%** della maggiore imposta dovuta

Società di comodo, congruità e coerenza

150. Società di comodo, congruità e coerenza

APPROVAZIONE DI GE.RI.CO.

Generale riduzione dei ricavi presunti

Agevole raggiungimento della soglia di congruità da parte del soggetto interessato, pur in uno scenario economico caratterizzato dalla crisi economica e finanziaria che coinvolge di fatto tutti i settori economici.

151. Società di comodo, congruità e coerenza

RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RISULTANZE DI GE.RI.CO.

- Utile per escludere l'applicazione delle regole previste per le **società non operative**:
 - ⇒ sia per le società che non superano il test di operatività per il periodo d'imposta 2014;
 - ⇒ sia per le società in perdita sistemica nel triennio 2009-2013, per effetto delle disposizioni del D.L. n. 138/2011.

152. Società di comodo, congruità e coerenza

RAGGIUNGIMENTO DELLA CONGRUITÀ E COERENZA ALLE RISULTANZE DI GE.RI.CO.

Effetti premiali

- Il raggiungimento della congruità e coerenza (fedele) alle risultanze degli studi di settore comporta l'applicazione degli **effetti premiali** ed in particolare:
 - ⇒ la preclusione da qualsiasi accertamento analitico-presuntivo;
 - ⇒ riduzione di un anno dei termini di accertamento;
 - ⇒ l'applicazione di una maggior "franchigia" (1/3 in luogo di 1/5) per l'accertamento sintetico in termini di scostamento tra reddito dichiarato e maggior reddito accertato sinteticamente.

153. Società di comodo, congruità e coerenza

EFFETTO PREMIALE APPLICABILE SOLO A IMPRESE E PROFESSIONISTI INDIVIDUALI

Agenzia delle Entrate - Circolare n. 25/2012

Effetto premiale si rende applicabile solamente alle imprese individuali ed ai professionisti individuali, e non anche ai soci di soggetti trasparenti, atteso che in tale ultima ipotesi non vi è coincidenza tra soggetto che applica gli studi di settore e soggetto cui si rende applicabile l'accertamento sintetico

Regime premiale per il 2014

Il Provvedimento firmato il 9 giugno 2015 dal Direttore
dell'Agenzia delle Entrate contiene

l'elenco degli studi ammessi e, con 41 nuovi ingressi in lista, massimizza il numero delle attività che vi possono rientrare, facendo registrare un balzo del 35% rispetto agli studi interessati per l'anno d'imposta precedente.

155. Regime premiale per il 2014

Provvedimento del 9 giugno 2015 - Agenzia delle Entrate

Il D.L. 201/2011 ha previsto che nei confronti dei **contribuenti soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore** (art. 10 della L. 146/98), i cui ricavi/compensi, anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, sono congrui con quanto stimato dal software Gerico:

- ⇒ vengono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo del D.P.R. 600/73 e 54, comma 2 ultimo periodo del D.P.R. 633/72;
- ⇒ vengono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l'attività di accertamento di cui all'art. 43, comma 1 del D.P.R. 600/73, (la disposizione non si applica, comunque, in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale per uno dei "reati fiscali" di cui al D.Lgs. 74/2000);
- ⇒ è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.